

Verbale dell'assemblea dei soci

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 10:00, in Villanovaforru (SU) alla Via Bonaria, n. 1, presso la sede operativa di Life After Oil, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione, con intervento consentito anche mediante collegamento su piattaforma Zoom, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Modifica dello Statuto Sociale e conseguente approvazione dello stesso modificato ed integrato, al fine di adeguarlo alle disposizioni del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) e successivi regolamenti attuativi. Assume la presidenza dell'Assemblea, il sig. Massimiliano Mazzotta. I presenti chiamano a fungere da segretario, che accetta, la sig.ra Raffaella Lunetta.

Il presidente evidenzia che:

- le modifiche allo statuto sociale sono di competenza dell'Assemblea straordinaria, ma ai sensi dell'art. 101, comma 2, del DLgs. 117/2017, le modifiche dello statuto degli enti non profit alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore possono essere adottate con le modalità e le maggioranze dell'Assemblea ordinaria;
- sono presenti in proprio la totalità degli associati, iscritti a libro associati;
- tutti gli intervenuti, regolarmente identificati, si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In ordine all'unico punto all'Ordine del Giorno, prende la parola il Presidente dell'Assemblea, il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, anche secondo le ulteriori indicazioni ricevute dalla Regione Sardegna.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito.

Dopo la lettura della proposta di Statuto, si apre ampia ed esauriente discussione, al cui termine, l'Assemblea, all'unanimità

APPROVA

il nuovo Statuto sociale, così come modificato e che si allega al presente verbale.

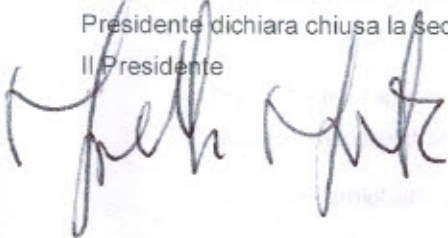
Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilita dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto Allegato.

L'Assemblea delega il Presidente del Consiglio Direttivo a provvedere alla registrazione del presente Statuto.

Alle ore 11:00, non essendovi più argomenti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Il Segretario



Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce il

20/02/2023

al n° 301 serie 3 esatti

e 1

con Mod. F23 del

IL RESPONSABILE DEL FRONT-OFFICE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



STATUTO**Associazione "LIFE AFTER OIL"****Art. 1) COSTITUZIONE E SEDE**

In conformità alle statuizioni del D.Lgs 117/2017, è costituita a SASSARI in Via Pettenadu, 21 "LIFE AFTER OIL", associazione culturale e sociale senza scopo di lucro, che svolge attività di promozione della cultura cinematografica in tutto il territorio regionale e nazionale e può aderire ad Enti ed Associazioni provinciali, regionali, nazionali ed internazionali operanti nei settori della cultura e dello spettacolo.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore – ETS" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Associazione LIFE AFTER OIL – Ente del Terzo Settore, in sigla denominata "Associazione LIFE AFTER OIL – ETS". L'assunzione della nuova denominazione, a seguito dell'iscrizione al RUNTS, non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune e l'istituzione ed il trasferimento di sedi operative non comporta variazione dello statuto e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'assemblea di modifica dello statuto.

Art. 2) SCOPI LIFE AFTER OIL è un'associazione non riconosciuta apolitica, apartitica ed aconfessionale, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale e giuridica. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi la seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, si prefigge di:

- a) formare e inserire la fascia giovane nel contesto culturale, sociale, economico, lavorativo dei territori in cui opera l'associazione;
- b) Favorire i processi formativi per una cittadinanza attiva, responsabile, democratica e inclusiva;
- c) Difendere il valore della vita in tutte le fasce di età e in ogni condizione esistenziale;
- d) Sviluppare il rapporto uomo-ambiente, salute-alimentazione e vita-clima favorendone la crescita eco-socio-sostenibile.
- e) produrre, proiettare e distribuire opere cinematografiche e multimediali;



- f) Organizzare convegni, seminari, conferenze, dibattiti;
- g) Promuovere la produzione editoriale – riviste, libri, cataloghi;
- h) Promuovere l'educazione all'immagine favorendo in particolare l'uso degli audiovisivi nelle scuole, anche con la distribuzione di programmi e progetti appositamente predisposti al fine di una sempre più diffusa e concreta alfabetizzazione al linguaggio della comunicazione e allo sviluppo di una coscienza civile e sociale;
- i) Catalogare, custodire, conservare sia le opere da presentate in occasioni di manifestazioni indette dal sodalizio sia quelle pervenute da autori, ricercatori e donatori, assicurandone il servizio di consultazione e di visione;
- j) Favorire la partecipazione dei soci alle manifestazioni promosse da Associazioni ed Enti di cultura;
- k) Valorizzare, in Sardegna, in Italia e all'estero, l'attività dell'associazione e di tutti gli organismi associati;
- l) Tutelare in ogni campo gli interessi comuni degli associati nei confronti di qualsiasi Ente, Amministrazione, Organizzazione;
- m) Favorire il sorgere di cooperative di produzione cinematografica e impegno sociale;
- n) Offrire servizi di consulenza e di aggiornamento sulla legislazione regionale, italiana ed europea nei settori interessati all'attività sociale;
- o) Stipulare convenzioni che possano favorire l'attività dei soci;
- p) Stipulare convenzioni o accordi di cooperazione ai fini di una più efficace attività di produzione, azione divulgativa e promozione sociale e dei valori dell'attività cinematografica;
- q) Divulgare, specialmente tra i giovani, la conoscenza di nozioni tecniche relative alla produzione di film contribuendo con ogni mezzo lecito allo studio e alla soluzione dei problemi concernenti tale produzione;
- r) Assicurare ai soci servizi di assistenza e di consulenza nelle questioni inerenti allo sviluppo del cinema.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, accessorie, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.





Art. 3) SOCI

I soci dell'associazione possono essere:

- Ordinari
- Sostenitori
- Benemeriti
- Onorari

Sono ordinari i soci che siano in regola con la quota associativa annuale; sono soci sostenitori coloro che mettono a disposizione di **LIFE AFTER OIL** notevoli mezzi; sono infine soci onorari e benemeriti quelle persone od Enti che con il loro appoggio o contributo recano prestigio a **LIFE AFTER OIL** o che abbiano comunque arrecato un sostanziale apporto alla vita sociale.

L'adesione si intende rinnovata di anno in anno col pagamento della quota associativa.

Indipendentemente dalla suddivisione della base associativa in categorie, l'Associazione è caratterizzata dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dalle pari opportunità di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; promuove i principi di democraticità e favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizione economiche e senza discriminazione di qualsiasi natura.

Tutti i soci, in assemblea, hanno diritto ad un solo voto.

I soci che hanno la maggiore età hanno diritto di eleggibilità alle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti ad un comportamento di correttezza e buona fede nei confronti di **LIFE AFTER OIL**, dei suoi organi e degli altri soci, tale da non contrastare con le finalità dell'Associazione stessa e da non violare gli obblighi statuari. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota o contributo associativo non è trasmissibile, non è rimborsabile e non è rivalutabile.

Art. 4) ISCRIZIONE SOCI

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto, sottoscrivendolo, e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

- 1) La richiesta di adesione va presentata, a mezzo comunicazione PEC, al Presidente dell'associazione. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta;
- 2) La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati;
- 3) L'organo competente deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;
- 4) Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.



Art. 5) ACCETTAZIONE SOCI Il Consiglio Direttivo di **LIFE AFTER OIL** può accettare inoltre domande di aggregazione di gruppi autonomi o associazioni apolitiche che si riconoscono nei principi statuari dell'associazione. Può altresì costituire sezioni per lo sviluppo delle attività culturali previste dall'art. 2 del presente Statuto. Le quote che questi gruppi dovranno versare saranno stabilite, di volta in volta dal Consiglio Direttivo, tenendo conto del numero dei soci dei gruppi stessi. Nelle assemblee ordinarie o straordinarie dell'associazione i gruppi aggregati avranno diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero dei propri aderenti.

Art. 6) DIMISSIONE SOCI

La qualità di socio si perde:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione;
- b) su delibera del Consiglio, per gravi inadempienze o per altri motivi.

Il Consiglio Direttivo, prima di dichiarare cessato il vincolo associativo, diffida il socio inadempiente assegnando un termine affinché provveda alla regolarizzazione della propria posizione. Trascorso inutilmente il termine previsto nella diffida, il socio inadempiente viene dichiarato automaticamente decaduto;

- c) per dimissioni, previa presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo e restituzione del materiale eventualmente ricevuto in consegna d'uso. Sarà considerato come espressione di volontà di dimissione il mancato rinnovo dell'iscrizione annuale per un periodo superiore a due anni.

Art. 7) VOLONTARI

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 8) SOSTENITORI

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

Art. 9) LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a



qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 10) CONSULTE REGIONALI

L'Associazione, unitamente ad altri organismi operanti nella regione, o in altre regioni italiane, può aderire ad una Consulta Regionale.

Art. 11) ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea generale;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Segretario;

il Tesoriere;

il Collegio dei revisori dei conti, quando previsto;

il Collegio probiviri, quando previsto.

Art. 12) ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci e dai rappresentanti degli organismi associati. I revisori dei conti possono partecipare all'assemblea ma senza diritto di voto. In nessun caso è ammessa più di una delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Di regola l'Assemblea sarà convocata presso la sede sociale; potrà essere scelto altro luogo, da indicarsi di volta in volta, nella comunicazione di convocazione. E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

All'Assemblea competono i seguenti poteri:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 13) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea potrà essere fatta tramite lettera, telefono, organi di stampa, posta elettronica od altro mezzo atto a fornire ai soci conoscenza della stessa almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In caso di urgenza, inammissibile per l'assemblea straordinaria e per il rinnovo delle cariche sociali, il termine potrà essere ridotto dal Consiglio e la comunicazione potrà essere fatta anche per vie brevi.

Art. 14) VALIDITÀ' ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi, trascorsa però un'ora da quella fissata, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le modifiche statutarie dovranno essere deliberate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ogni organismo associato ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero dei soci da esso rappresentati. Le votazioni avvengono per appello nominale, salvo diversa delibera d'assemblea. Nel caso le votazioni interessino persone, su richiesta, dovranno essere a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constatare da verbali raccolti o trascritti su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente dell'assemblea, che di norma è il Presidente dell'Associazione, e da un segretario ed il loro contenuto farà piena fede.

L'Assemblea decide sulla destinazione delle risultanze del Bilancio annuale, con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Le deliberazioni prese in conformità del presente statuto impegnano tutti anche se assenti o dissenzienti.



Art. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo potrà essere composto da un minimo di tre a un massimo di sette consiglieri, scelti tra gli associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Nella sua prima riunione, il Consiglio nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Ciascun consigliere potrà essere titolare di più incarichi. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e ha l'incombenza di curare il perseguimento delle finalità statutarie. Ad esso compete inoltre la definizione di tutte le politiche dell'Associazione, di esaminare e studiare tutti i problemi dell'Associazione **LIFE AFTER OIL**, deliberare sull'importo e le modalità di pagamento delle quote sociali e su qualsiasi altro argomento relativo all'attività degli associati; di esercitare, in caso di particolare urgenza, i poteri dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente. Può darsi luogo a convocazione del Consiglio Direttivo qualora venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Ogni deliberazione in seno al Consiglio Direttivo è ritenuta valida quando alla riunione siano presenti almeno la metà dei consiglieri in carica e riceva il consenso di almeno la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere vengono fatte constatare da verbali raccolti o trascritti su apposito libro e sottoposti alla ratifica nella successiva riunione di Assemblea. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite. Potranno essere rimborsate le spese sostenute (es. fotocopie, cancelleria, postali, rimborso chilometrico auto e forfettariamente il telefono).

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio direttivo, qualora eletto, dell'Organo di controllo e il registro dei volontari.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'associazione con facoltà in favore dell'associato di ottenere copie ed estratti a spese della stessa associazione.

I Consiglieri e i soci possono prestare attività professionale nell'ambito dei progetti, anche con altre istituzioni, e in tal caso tale loro attività potrà essere retribuita.

Art. 16) GRUPPI DI LAVORO E COMMISSIONI

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo possono dar vita a gruppi di lavoro o commissioni di studio, anche con la partecipazione di esperti, su temi e problemi di volta in volta concordati o attribuire particolari incarichi ai suoi componenti per il conseguimento degli obiettivi che stanno alla base della costituzione dell'Associazione.

Art. 17) PRESIDENTE



Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e ne convoca il Consiglio Direttivo. Presiede il Comitato Esecutivo eventualmente composto dal Vice Precedente, dal Segretario e dal Tesoriere. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne ha le prerogative.

Art. 18) SEGRETARIO

Al Segretario compete: - coadiuvare il Presidente nella stesura dei verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea; - la verbalizzazione e firma dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; - il disbrigo della corrispondenza in coordinazione con il Presidente; - la redazione dei progetti e dei relativi piani finanziari, secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo; - effettuare ogni altra attività di cui il Consiglio Direttivo, congiuntamente al Presidente, riterrà di interessarlo.

Art. 19) TESORIERE

Al Tesoriere compete: - la tenuta dei libri contabili e la stesura dei resoconti; - la firma del conto corrente in banca congiuntamente al Presidente o al Vicepresidente; - la relazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché la predisposizione di ogni assestamento di bilancio in osservanza alle direttive scaturite dal C.D.

Art. 20) COLLEGIO REVISORI

Il Collegio dei Revisori è nominato ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017.

Ove nominato, i componenti del Collegio dei Revisori sono nominati dall'assemblea, in numero di tre, anche fra non soci; hanno l'incarico del controllo dei libri contabili e attività amministrativa e redigono su di essa una relazione per l'assemblea. Formulano pareri consultivi e non hanno voto in Consiglio Direttivo ma esprimono parere negativo sulle delibere del Consiglio Direttivo che siano in contrasto con lo Statuto o leggi che regolano il volontariato sulla materia contabile o di bilancio

Art. 21) COLLEGIO PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, in caso di opportunità e/o necessità, è eletto dall'assemblea in numero di tre componenti effettivi; esso è preposto a dirimere le controversie che si possono creare fra gli associati o fra questi e i gruppi aderenti all'associazione, o tra essi e il Consiglio Direttivo e gli altri organi statutari. Le delibere di questo Organo devono essere ratificate dall'Assemblea. I Probiviri partecipano, alle riunioni del

Consiglio Direttivo quando la discussione verte su argomenti di loro pertinenza, ma senza diritto di voto.

Art. 22) FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

Le entrate dell'associazione sono costituite da: quote associative; donazioni e lasciti testamentari; contributi di privati e pubblici; rimborsi derivanti da convenzioni; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e, in generale, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo da parte di organismi simili, di enti pubblici e privati, da aziende o da persone fisiche; donazioni; lasciti e successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il presente documento è riservato ai soli
destinatari e non deve essere diffuso
altri che per le finalità per le quali è stato
elaborato.

Il presente documento è riservato ai soli
destinatari e non deve essere diffuso
altri che per le finalità per le quali è stato
elaborato.

Il presente documento è riservato ai soli
destinatari e non deve essere diffuso
altri che per le finalità per le quali è stato
elaborato.

Il presente documento è riservato ai soli
destinatari e non deve essere diffuso
altri che per le finalità per le quali è stato
elaborato.

Il presente documento è riservato ai soli
destinatari e non deve essere diffuso
altri che per le finalità per le quali è stato
elaborato.

Il presente documento è riservato ai soli
destinatari e non deve essere diffuso
altri che per le finalità per le quali è stato
elaborato.

Il presente documento è riservato ai soli
destinatari e non deve essere diffuso
altri che per le finalità per le quali è stato
elaborato.



Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, con la bozza di bilancio preventivo per l'anno in corso, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per l'approvazione dell'Assemblea non oltre il terzo mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale scaduto.

Art. 24) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.14 dello statuto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con le modalità indicate all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 25) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il Presidente